



parco nazionale
dell'**alta murgia**

Reg. n. 12/2018

Intervento di miglioramento fondiario mediante la realizzazione di mandorleto in agro di Altamura.

IL DIRETTORE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 2004 pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 1° luglio 2004 n. 152;

VISTA la legge 394/91, art. 13;

VISTO il Piano per il Parco approvato con D.G.R. n. 314 del 22/03/2016, pubblicata sul B.U.R.P. n. 39 del 11/04/2016 e sulla G.U.R.I. n. 95 del 23/04/2016;

VISTA l'istanza, prot. n. 655 del 16/02/2018, inoltrata a questo Ente dal sig. Lomurno Michele, nato ad Altamura il 24/08/1972 C.F.: LMR MHL 72M24 A225C ed ivi residente in via Padova n. 7, conduttore dei fondi, intesa ad ottenere il nulla osta per un intervento di miglioramento fondiario in agro di Altamura;

VISTO l'esito dell'istruttoria effettuata dagli Uffici dell'Ente relativa ad un intervento di miglioramento fondiario mediante la realizzazione di mandorleto con sesto d'impianto 5x6 metri, in agro di Altamura in loc. Ceraso su terreni identificati al fg 18 p.lle 80 e 144, ricadenti in zona C del Parco, per una superficie totale d'intervento pari a 3.94.02 ettari da cui si evince che:

- I terreni in agro di Altamura in loc. Ceraso identificati al fg 18 p.lle 80 e 144, ricadenti in zona C del Parco e nell'unità paesaggistica "Altopiano", secondo la carta di uso del suolo, allegata al Piano per il Parco, sono classificati come seminativi semplici in aree non irrigue, erano già in coltivazione nel 1997 e sono interessati da lembi di aree a pascolo naturale, che non sono interessate dall'intervento, e da una grossa roverella ricadente su pascolo;
- L'area d'intervento è quasi interclusa tra centri aziendali a indirizzo zootecnico e la pista di volo per ultraleggeri ed ha estensione modesta pari a ettari 3.94.02 su una superficie catastale di ettari 5.35.59, perciò non determina interferenze paesaggistiche o occlusione di visuali libere;
- l'impianto non interesserà le aree a pascolo naturale, perciò le ordinarie operazioni di gestione non avranno incidenze significative sulle componenti naturali limitrofe;
- la coltura del mandorlo è endemica sull'Alta Murgia, infatti la specie è presente con varietà selvatiche sparse sui pascoli alberati;
- l'intervento determina una ridotta riduzione dei seminativi dell'area quindi non ha interferenze sensibili con l'avifauna che trova nei seminativi l'habitat trofico;

CONSIDERATO che l'intervento proposto risulta conforme a quanto previsto agli articoli 8, 13 e 18 della NTA del Piano per il Parco;

RITENUTO, altresì, di dover esprimere il parere ai fini della valutazione d'incidenza, ex art. 5 c.7 DPR 357/97 e ss.mm.ii. ed ex L.R. 11/2001 e ss.mm.ii, come di seguito:



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

l'intervento non determina incidenze significative e dirette, né sottrazione o alterazione di habitat e disturbo alle specie connesse ai sistemi naturali che saranno esclusi da qualsiasi intervento

esprime parere favorevole ai fini della valutazione d'incidenza, ex art. 5 c.7 DPR 357/97 e ss.mm.ii. ed ex L.R. 11/2001,

e rilascia

II NULLA OSTA

al sig. Lomurno Michele, nato ad Altamura il 24/08/1972 C.F.: LMR MHL 72M24 A225C ed ivi residente in via Padova n. 7, per la realizzazione un intervento di miglioramento fondiario consistente nell'impianto di mandorleto con sesto 5x6 metri, in agro di Altamura in loc. Ceraso su terreni identificati al fg 18 p.lle 80 e144, ricadenti in zona C del Parco, per una superficie totale d'intervento pari a 3.94.02 ettari.

Il progetto verrà realizzato secondo quanto descritto e riportato negli atti e negli elaborati inoltrati a corredo dell'istanza e precisamente:

1. Istanza in bollo;
2. documento di riconoscimento del proponente;
3. relazione di screening ex DGR 304/2006;
4. relazione tecnico illustrativa;
5. rilievo fotografico;
6. ortofoto stralci cartografici, planimetria estratti di mappa;
7. titolo di conduzione;

A condizione che:

- l'intervento non deve interessare in alcun modo le isole di pascolo naturale presenti all'interno dell'area di progetto;
- devono essere preservati i manufatti in pietra a secco presenti ai margini dell'appezzamento e sulle aree a pascolo naturale;
- deve essere salvaguardata la grossa quercia presente sul pascolo, che può eventualmente essere spalcata dei rami più bassi, ma anche tutti gli altri elementi di vegetazione arbustiva ed arborea spontanea presenti sia all'interno dell'area oggetto che sui margini;
- per l'impianto devono essere realizzate buche 40x40 cm o trincee non è consentito lo scasso di tutta l'area;
- il terreno tra le file di piante, durante l'autunno - inverno deve essere mantenuto inerbito sino alla primavera, quando la vegetazione erbacea può essere eliminata o contenuta con l'interramento, lo sfalcio o il pascolamento;
- per il nuovo impianto devono essere usate cv autoctone.

Il richiedente del presente Nulla Osta dovrà, prima dell'avvio dei lavori, trasmettere all'Ente eventuali pareri e autorizzazioni acquisite dagli altri Enti competenti per territorio e comunicare all'Ente Parco e la data di inizio e di termine dei lavori.



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

- Il presente provvedimento ha durata di 60 mesi a partire dalla data di emissione.
 - Il presente provvedimento costituisce altresì parere ai fini della valutazione d'incidenza, ex art. 5 c.7 DPR 357/97 e ss.mm.ii. ed ex L.R. 11/2001 e ss.mm.ii.;
 - Copia del presente provvedimento è inviato alla Città Metropolitana di Bari ai sensi dell'art. 5 c.7 DPR 357/97 e ss.mm.ii. e L.R. 11/2001 e ss.mm.ii.;
 - Copia del presente provvedimento è inviata al Sig. Sindaco del Comune di Altamura, affinché ne disponga l'affissione all'Albo Pretorio municipale per quindici giorni consecutivi;
 - Copia del presente provvedimento è inviato al Reparto Carabinieri del Parco, ai fini dello svolgimento delle funzioni di sorveglianza ex art. 11 del D.P.R. 10 marzo 2004.
 - il presente Nulla Osta, reso ai sensi dell'articolo 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, non costituisce né sostituisce in alcun modo ogni altro parere o autorizzazione necessaria alla effettiva esecuzione dei lavori di che trattasi.
 - La violazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento sarà sanzionata ai sensi della Legge 6 dicembre 1991 n. 394 e ss.mm.ii.
- Avverso il presente atto è ammesso ricorso al TAR competente entro 60 giorni dal ricevimento dello stesso, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg.

Gravina in Puglia, 05/04/2018

L'istruttore

Dott. Agr. Chiara Mattia

Il Capo Servizio
Arch. Mariagiovanna Dell'Aglio

Il Direttore
Prof. Domenico Nicoletti

